

**REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE di ISTRANA (TV)**

**Verbale nr. 24/2022 del 25.Novembre.2022**

**OGGETTO:** Parere del Revisore dei Conti sull'ipotesi di accordo per la costituzione del Fondo Risorse Decentrate anno 2022 del personale del Comune di Istrana.

L'Organo di Revisione, del Comune di Istrana, ha ricevuto in data 03/11/2022 a mezzo posta elettronica la seguente documentazione trasmessagli dalla Dott.ssa Alessandra Gasparetto dell'ufficio Segreteria dell'ente:

- "Relazione illustrativa e Relazione tecnico finanziaria al contratto integrativo anno 2022" firmata dalla Dott.ssa Alessandra Gasparetto e dal Rag. Alfonso Gasparini, rispettivamente responsabili dell'Area Servizi Amministrativi e Culturali e dell'Area Servizi Economico – Finanziari del Comune di Istrana;
- "Pre-intesa sulla destinazione delle risorse decentrate per lo sviluppo delle risorse umane per la produttività – anno 2022" datata 02/11/2022 e sottoscritta dai componenti delle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- determinazione n. 536 del 21/10/2022 ad oggetto "Costituzione fondo per le risorse decentrate anno 2022"

VISTI

- o l'art. 8 comma 6 del CCNL del 21/05/2018 relativo al comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018 il quale prevede che: ***"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"***;
- o l'art. 40 bis, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 il quale dispone che ***"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti..."***;
- o l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto segue: ***"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."***;



- o l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:  
*"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, **possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile**";*
- o l'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:  
*"A decorrere dall'anno 2018, il **"Fondo risorse decentrate"**, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";*
- o l'art. 11 del D.L. 135 del 14/12/2018 che norma in merito all'adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione e limita, nei casi previsti, l'applicazione dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- o l'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

#### PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D. Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- ✓ all'art. 40, comma 3 bis che: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione";*
- ✓ all'art. 40, comma 3 quinquies che: *"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limitirisultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari, accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze, è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";*
- ✓ all'art. 40, comma 3 sexies che: *"A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica."*

#### RICORDATO

- il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli



- obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...";
  - che la quantificazione delle risorse del fondo è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate e che qualora l'ente dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di quantificazione delle singole voci, si ritiene che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato coerente con le clausole negoziali e con le disposizioni normative;
  - che nel caso in cui l'Ente abbia erogato somme maggiori rispetto a quelle possibili, queste ultime dovranno essere recuperate con sollecitudine tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 40 comma 3 quinquies del D. Lgs 165/2001.

#### RILEVATO

- che la Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria al contratto integrativo 2022, sottoscritte dai suddetti responsabili del Comune di Istrana, esprime specifiche attestazioni in merito: alla "coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità"; alla "coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche"; al "rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità"; al "rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici"; alla compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria e quindi alla previsione nella contabilità economico - finanziaria della copertura degli oneri derivanti dall'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo;
- che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 è stato formalmente costituito con determinazione del responsabile dell'Area Servizi Economico – Finanziari n. 536/2022 nella quale viene attestata la copertura in bilancio dell'onere che ne scaturisce;
- che il Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2022 risulta, complessivamente considerato, ovvero aggregando anche gli oneri relativi alle posizioni organizzative e al fondo per il lavoro straordinario, pari ad euro 174.374,65.€;
- che risulta rispettato il tetto di spesa stabilito dall'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017;
- che nel bilancio di previsione 2022 sono impegnate le risorse necessarie a dare copertura alle diverse voci di spesa;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 19/10/2022, immediatamente eseguibile, sono state date le direttive ai fini della determinazione e distribuzione del fondo per le risorse decentrate 2022;
- che risulta pubblicata sul sito dell'ente la Relazione sulla performance 2021.

Per tutto quanto sopra rilevato ed esposto, il Revisore dei Conti esprime **parere favorevole subordinato alla validazione della Relazione sulle performance, sulla compatibilità economico – finanziaria degli oneri stimati nella Preintesa, nella Relazione illustrativa e Relazione tecnico – finanziaria sul contratto integrativo anno 2022 del personale del Comune di Istrana con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica.**

Si comunica che il mancato rispetto dei termini per la redazione del presente parere è stato causato da malattia, come comunicato agli uffici competenti.

Il Revisore dei Conti  
Dott. Alberto Recchia

